



## COMUNE DI ACQUI TERME

### Registro delle Deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione: Straordinaria

N. 53 del Registro

Oggetto:

**REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DAL COMUNE DI ACQUI TERME IN OTTEMPERANZA ALL`ART. 20 DEL D.LGS N. 175/2016. APPROVAZIONE.-**

L'anno 2018 addì 27 del mese di Dicembre alle ore 18.00 nella Maggior Sala del Palazzo Comunale, convocati dal Presidente, nelle forme di legge, sono intervenuti i Consiglieri.

Cognome e Nome	Presente
LUCCHINI Lorenzo Giuseppe	SI
TRENTINI Elena	SI
ROLANDO Giovanni Pietro	SI
GALLEAZZO Mauro	SI
CORDASCO Giulia Antonia	SI
LAPERCHIA Pasqua Maria	SI.
GHIONE Mauro Marco	SI
GRAMOLA Cinzia	SI
BENZI Mauro Piercarlo	SI
SERVATO Sonia Maria	SI
FALCONE Adriana	SI
DE LORENZI Carlo	SI
GARBARINO Emilia Clemente Piera	SI
BERTERO Enrico Silvio	SI
PROTOPAPA Marco	SI
LELLI Alessandro	SI
ZUNINO Renzo	SI

**TOTALE PRESENTI 17**

**TOTALE ASSENTI 0**

Assiste il Segretario *Dott. Gian Franco Comaschi.*  
il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Consigliere Sig. *TRENTINI Elena* assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**Presenti 17.**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTO** l'art. 42 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;

**RICHIAMATO** il D.Lgs n. 175/2016, emanato in attuazione dell'art. 18, Legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

**CONSIDERATO** che con l'entrata in vigore, in data 23 settembre 2016, del D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175, il legislatore ha voluto rendere sistematica la ricognizione delle partecipazioni societarie, richiedendo, con l'art. 24 del TUSP, agli Enti Locali di eseguire entro settembre 2017 un'operazione di razionalizzazione/ricognizione straordinaria, nonché una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, disciplinata dall'art. 20 del TUSP, con cadenza periodica annuale;

**RICHIAMATA** la delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 29/09/2017 avente ad oggetto "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, dlgs 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal dlgs 16 giugno 2017 n. 100. Ricognizione partecipazioni possedute – individuazione partecipazioni da alienare";

**VISTO** in particolare l'art. 20 del D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175 relativo all'obbligo per le Amministrazioni Pubbliche di effettuare "*annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti (...), un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione*", entro il 31 dicembre di ciascun anno;

**DATO ATTO** che, ai sensi del comma 2 del citato art. 20 TUSP, in merito ai presupposti richiamati dal comma 1,

*"2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le Amministrazioni Pubbliche, rilevino:*

- a) Partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4;*
- a) Società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- b) Partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- c) Partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;*
- d) Partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- e) Necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- f) Necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4"*

**ATTESO** che il Comune, conseguentemente, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c.2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo, per:

- a) Produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- a) Progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra Amministrazioni Pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- b) Realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17mmi 1 e 2;
- c) Autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- d) Servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo n. 50 del 2016;

**TENUTO CONTO** che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5 c. 2, del Testo Unico;
- 1) Non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2 T.U.S.P.;
- 2) Previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P., ossia:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle due precedenti categorie;
  - a) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - b) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - c) partecipazioni in società che, nel triennio 2015-2017, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
  - d) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs n.

175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

- e) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- f) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P. ;

**CONSIDERATO**, altresì, che le disposizioni del predetto testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**TENUTO CONTO** che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune dando atto che l'affidamento dei servizi in corso della medesima società è avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.,

**CONSIDERATO** che le società in *house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, c. 1, D.Lgs n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

**VALUTATE**, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**TENUTO CONTO** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

**DATO ATTO** che:

- AVIM Srl è già in liquidazione giusta deliberazione di Consiglio Comunale nr. 43 del 23/12/2013 con la quale la citata società è stata dismessa interamente;
- secondo quanto stabilito dal piano di revisione straordinaria delle partecipate approvato con propria deliberazione n. 39/2017 sono state dismesse interamente le quote di partecipazione detenute dal Comune nell'Enoteca Regionale Acqui "Terme e Vino" s.c. a r.l. e nel Consorzio per la Formazione Professionale nell'Acquese s.c. a r.l. e nella misura del 15,65% nelle Terme di Acqui S.p.a.;

**TENUTO CONTO** che l'esame ricognitivo di tutte le partecipate detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni secondo quanto indicato nella Relazione allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

**DATO ATTO** che l'Ente alla data del 31.12.2017, così come meglio specificato nell'allegato, detiene le seguenti partecipazioni dirette:

## **1 Azienda Multiutility Acqua e Gas – AMAG Spa**

Costituisce società che gestisce il servizio di distribuzione gas naturale (metano), captazione, adduzione, depurazione e distribuzione di acqua potabile, smaltimento e depurazione delle acque di scarico a cui il Comune di Acqui Terme partecipa direttamente e detiene la partecipazione del 7,30 %.

Finalità di Pubblico interesse.

## **1 Econet S.r.l.**

Società a partecipazione pubblica a cui il Comune di Acqui Terme partecipa direttamente e detiene la partecipazione del 24,01%. La Società è attiva nel settore dell'igiene urbana ed ambientale ed eroga il servizio pubblico di gestione dei rifiuti..

Finalità di Pubblico interesse

## **2 SRT S.p.A.**

Società interamente pubblica a cui il Comune di Acqui Terme partecipa direttamente e detiene la partecipazione del 9,58%. La Società gestisce i servizi di trattamento e smaltimento in discarica dei rifiuti urbani ed assimilati.

Finalità di Pubblico interesse.

## **3 Terme di Acqui S.p.A.**

La Società si occupa dello sfruttamento e della valorizzazione delle acque termali, della gestione di stabilimenti di cura, turistici, alberghieri e delle attività connesse a cui il Comune di Acqui Terme partecipa direttamente e detiene la partecipazione del 15,70%. (Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 27/11/2018 è stata approvata la dismissione della quota residua di partecipazione pari all'0,05% detenuta dal Comune nelle Terme di Acqui S.p.a ed è stato deciso di procedere alla alienazione con procedura ad evidenza pubblica della partecipazione nella stessa partecipata nella misura complessiva del 15,70%)

## **4 Enoteca Regionale Acqui “Terme e Vino” S.C. a r.l.**

Nasce su iniziativa della Regione Piemonte che, con legge regionale 12/05/1980 n. 37 si propone di incentivare, indirizzare e coordinare le attività delle Enotecche Regionali. La società a cui il Comune partecipa direttamente e detiene la partecipazione del 16,93% promuove le iniziative economico commerciali nel settore vinicolo ed in quello turistico. (E' in corso secondo quanto stabilito con propria deliberazione n. 39/2017 l'iter di alienazione con procedura a pubblica dell'intera quota di partecipazione);

## **5 Consorzio per la Formazione Professionale nell'Acquese S.C. a r.l.**

La società svolge attività di formazione professionale nel settore prefiggendosi di contribuire a realizzare la specializzazione e la qualificazione dei giovani diplomati.

Il Comune detiene il 9,28% delle quote. ( E' in corso secondo quanto stabilito con propria deliberazione n. 39/2017 l'iter di alienazione con procedura a pubblica dell'intera quota di partecipazione);

## **6 Gal Borba Le Valli Aleramiche dell'Alto Monferrato S.C. a r.l.**

Società consortile a r.l. con partecipazione mista a capitale prevalentemente pubblico (quota pubblica del 66,87%), a cui il Comune di Acqui Terme partecipa direttamente e detiene la partecipazione dell'3,47% .

## **7 Langhe Monferrato e Roero Società Consortile a r.l. – Agenzia di Sviluppo del Territorio**

La Società si occupa della promozione di attività economico commerciali nel settore del turismo e dei servizi del territorio con particolare rilevanza per la zona del territorio delle Langhe e del Roero riconosciuta dall'Unesco come patrimonio dell'Umanità. La partecipazione del Comune è del 10,12% e non comporta spese annuali;

**RICHIAMATO** il parere dei Collegio dei Revisori dei Conti con il quale si ritiene opportuno congelare di un anno ogni decisione in merito alla permanenza della società Langhe Monferrato e Roero s.c. a r. l, alla luce di quanto proposto a livello parlamentare nella legge di bilancio 2019 in discussione tenendo conto che la stessa società, pur non rientrando stante i bilanci nei parametri stabiliti dal sopracitato Dlgs 175/2016, è in utile d'esercizio nell'ultimo quinquennio e non comporta alcuna spesa per il Comune;

**PRESO ATTO** della proposta presentata dalla Giunta Comunale che qui di seguito si riporta rimandando alla suindicata relazione per maggiori approfondimenti:

**MANTENIMENTO:**

- Azienda Multiutility Acqua e Gas – AMAG Spa
- Econet Srl
- SRT Spa
- Gal Borba Le Valli Aleramiche dell'Alto Monferrato S.C. a r.l.
- Langhe Monferrato e Roero Società Consortile a r.l. – Agenzia di Sviluppo del Territorio riservando la decisione sulla permanenza in occasione della successiva verifica alla scadenza dell'anno 2019 ;

**RICHIAMATO** ulteriormente il disposto di cui all'art. 20 commi 1 e 2 del D.Lgs 175/2016 in merito agli obblighi di razionalizzazione che incombono sugli Enti che detengono partecipazioni pubbliche;

**VISTO** il parere favorevole espresso dai Revisori Conti;

**VISTO** il parere di regolarità tecnica rilasciato ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, allegato al presente provvedimento.

Con voti:

**FAVOREVOLI**        **14** ( Consiglieri di **maggioranza** e Consiglieri: **BERTERO** Enrico – **LELLI** Alessandro – **ZUNINO** Renzo )

**CONTRARI**         **3** ( Consiglieri: **PROTOPAPA** Marco – **DE LORENZI** Carlo – **GARBARINO** Emilia )

## **D E L I B E R A**

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
1. Di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Acqui Terme alla data del 31/12/2017 come risultanti dal documento "A", denominato "Relazione Tecnica dell'ufficio eseguita in ottemperanza alla revisione ordinaria delle partecipazioni di

cui all'art. 20 del D.Lgs n. 175/2016", allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;

2. Di dare atto che, per le ragioni espresse nelle premesse della presente deliberazione, le società direttamente partecipate dall'Ente, che resteranno nel portafoglio finanziario del Comune sono le seguenti riservando la decisione sulla permanenza delle Langhe Monferrato e Roero s.c. a r.l. in occasione della successiva verifica alla scadenza dell'anno 2019:

#### **Azienda Multiutility Acqua e Gas – AMAG Spa**

Costituisce società che gestisce il servizio di distribuzione gas naturale (metano), captazione, adduzione, depurazione e distribuzione di acqua potabile, smaltimento e depurazione delle acque di scarico a cui il Comune di Acqui Terme partecipa direttamente e detiene la partecipazione del 7,30 %.

Finalità di Pubblico interesse.

#### **Econet S.r.l.**

Società a partecipazione pubblica a cui il Comune di Acqui Terme partecipa direttamente e detiene la partecipazione del 24,01%. La Società è attiva nel settore dell'igiene urbana ed ambientale ed eroga il servizio pubblico di gestione dei rifiuti..

Finalità di Pubblico interesse.

#### **SRT S.p.A.**

Società interamente pubblica a cui il Comune di Acqui Terme partecipa direttamente e detiene la partecipazione del 9,58%. La Società gestisce i servizi di trattamento e smaltimento in discarica dei rifiuti urbani ed assimilati.

Finalità di Pubblico interesse.

#### **Gal Borba Le Valli Aleramiche dell'Alto Monferrato S.C. a r.l.**

Società consortile a r.l. con partecipazione mista a capitale prevalentemente pubblico (quota pubblica del 66,87%), a cui il Comune di Acqui Terme partecipa direttamente e detiene la partecipazione dell'3,47%;

#### **Langhe Monferrato e Roero Società Consortile a r.l. – Agenzia di Sviluppo del Territorio**

La Società si occupa della promozione di attività economico commerciali nel settore del turismo e dei servizi del territorio con particolare rilevanza per la zona del territorio delle Langhe e del Roero riconosciuta dall'Unesco come patrimonio dell'Umanità. La partecipazione del Comune è del 10,12% e non comporta spese annuali;

3. di dare atto che è in corso secondo quanto stabilito con propria deliberazione n. 39/2017 l'iter di alienazione mediante procedura ad evidenza pubblica delle quote di partecipazione detenute dal Comune nell'Enoteca Regionale Acqui " Terme e Vino" s.c. a r.l. e nel Consorzio per la Formazione Professionale nell'Acquese s.c. a r.l.;
4. di confermare secondo quanto statuito con propria deliberazione n. 50/2018 la dismissione della quota residua di partecipazione pari all'0,05% detenuta dal Comune nelle Terme di

Acqui S.p.a. e l'alienazione della partecipazione nella stessa partecipata nella misura complessiva del 15,70% con procedura ad evidenza pubblica;

5. Di dare mandato al Sindaco e agli uffici preposti, per le rispettive competenze, al fine di procedere nelle attività conseguenti alla presente deliberazione ed alla predisposizione dei provvedimenti attuativi del presente piano di razionalizzazione ordinaria delle partecipazioni detenute dall'ente;
6. Di dare mandato all'ufficio preposto di inviare copia del presente provvedimento alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti, alla struttura individuata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) in attuazione dell'art. 15 del D.Lgs 175/2016 e s.m.i, nonché a tutte le società partecipate dal Comune.



# COMUNE DI ACQUI TERME

Provincia di Alessandria

---

Settore: ECONOMATO E PATRIMONIO - SERVIZI AL CITTADINO

Data 05/12/2018

Servizio: Economato

Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale

**OGGETTO:**

REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DAL  
COMUNE DI ACQUI TERME IN OTTEMPERANZA ALL'ART. 20 DEL D.LGS N. 175/2016.  
APPROVAZIONE.-

---

**Parere di Regolarità Tecnica:**

A sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs 267/2000 si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della proposta in oggetto.

**IL RESPONSABILE DEL  
PROCEDIMENTO**

**IL RESPONSABILE DEL  
SETTORE**

---

A sensi della Legge 03.08.2009 nr. 102, poiché il presente provvedimento comporta un impegno di spesa, si dichiara che è stata accertata preventivamente la compatibilità del programma di pagamento con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. E' stata altresì verificata la coerenza del pagamento rispetto al prospetto obbligatorio allegato al bilancio di previsione, di cui al comma 18 dell'art. 31 della Legge 2011 nr. 183.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**Parere di Regolarità Contabile:**

A sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs 267/2000 si esprime parere favorevole di regolarità contabile sulla proposta in oggetto:

Prenotazione di impegno n. \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Data lettura della presente deliberazione viene approvata e sottoscritta.

IL PRESIDENTE

\_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

\_\_\_\_\_

---

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Attesta il sottoscritto Segretario Generale, sulla relazione del Messo Comunale, che copia del presente verbale sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per giorni 15 consecutivi.

dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Acqui Terme, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

\_\_\_\_\_